

N. R.G. 38/2022 conc.prev.



Tribunale Ordinario di Treviso
Sezione Fallimentare Ufficio di Treviso
DECRETO

Il Giudice

Sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato minore liquidatorio presentata ex art. 74 c.c.i. da con gli avvocati Giuseppina Picelli e Francesca Ginaldi,

esaminata la relazione particolareggiata del gestore della crisi dott.ssa Claudia Campion nominata dall'OCC Rialziamoci Italia di Treviso,

ritenuta la competenza del Tribunale adito in quanto il ricorrente risiede in Paese (TV);

ritenuto che il ricorrente sia debitore non consumatore in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c), c.c.i., in quanto le cause del sovraindebitamento sono riconducibili al rivestito ruolo di Presidente dell'Associazione ASD Union Quinto in relazione ai debiti assunti da quest'ultima, per i quali egli risponde ai sensi dell'art. 38 c.c.;

ritenuto che il debitore sia effettivamente in stato di sovraindebitamento, non essendo in grado di far fronte ai propri debiti, stante l'assenza di patrimonio liquidabile e dell'attuale stato di disoccupazione;

rilevato che è stato depositato al gestore un assegno circolare pari all'importo della finanza esterna offerta dal terzo finanziatore, da destinare ai creditori subordinatamente all'omologa della procedura;

ritenuta quindi l'ammissibilità della domanda;

visto l'art. 78 c.c.i.,

dichiara

aperta la procedura di concordato minore di

fissa



termine fino al 28/11/22 al gestore per comunicare ai creditori la proposta del ricorrente e il presente decreto;

assegna

ai creditori termine fino al 28/12/22, per dichiarare, con comunicazione da inviare via pec o a mezzo di altro servizio elettronico certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 ter, d. lgs. n. 82/2005, al gestore dott.ssa Campion, la propria dichiarazione di adesione alla proposta, con l'avvertimento che, in mancanza di comunicazione al gestore, si intende prestato il consenso e che l'accordo verrà omologato con il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto e con la maggioranza dei creditori (in quanto un creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto);

dispone

che non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive sul patrimonio del debitore fino alla chiusura della procedura, mentre stante l'assenza di domanda, nessun provvedimento viene adottato circa i sequestri conservativi e l'acquisizione di diritti di prelazione;

dispone

che il gestore, decorso il termine assegnato per l'esercizio del diritto di voto, depositi una relazione sulle maggioranze raggiunte;

ordina

altresì, la pubblicazione per estratto del presente decreto ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. a), c.c.i.

Treviso, 11/11/2022

Il Giudice

Dott.ssa Petra Uliana

